



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAMPELLO

VERBALE n. 1 del 26 Giugno 2019

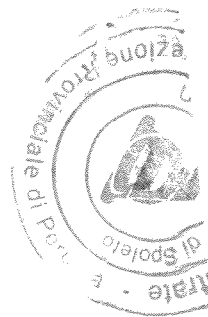
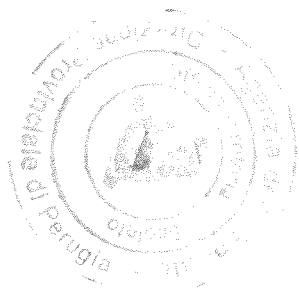
OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER ADEGUAMENTO ED ISCRIZIONE NEL RUNTS

L'anno duemiladicianove addì 26 del mese di giugno alle ore 20.30, presso i locali della Sede della Pro Loco Campello, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Pro Loco Campello.

In prima convocazione alle ore 20.30 erano presenti il presidente Roberto Fioroni il vice presidente Stefano Giusti e il segretario Francesco Zinni e nessun altro socio era presente, pertanto non si è raggiunto il quorum previsto per discussione e votazione dell'ordine del giorno.

In seconda convocazione alle ore 21.30 si è costituita l'assemblea con 14 soci:

- Roberto Fioroni
- Stefano Giusti
- Francesco Zinni
- Giuseppe Cornelli
- Angelo Falchi
- Angelo Merola
- Nicoletta Matilli
- Giorgio Serrone
- Eleonora Serrone
- Francesca Mattei
- Alessandro Mazzocchi
- Ivani Dando
- Giorgio Marzi
- Marcello Mazzoli





Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Fioroni Roberto, Presidente del Consiglio Direttivo, e il Segretario il Sig. Francesco Zinni, che verbalizza.

2

Il Presidente costatatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale o scritto domiciliato ai soci almeno otto giorni prima, così come previsto dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo. Il Presidente verificato che sono presenti n°14 soci su n°54 soci iscritti ed aventi diritto di voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sui seguenti ordine del giorno:

1. Adeguamento statutario ai fini dell'iscrizione nel "RUNTS" (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore);
2. Variazione della sede sociale .

Il Presidente espone la necessità di adeguare, entro il 2 agosto 2019, lo Statuto dell'Associazione Pro Loco Campello, con l'obbiettivo di presentare, alla data di entrata in vigore, l'iscrizione al "Registro degli Enti del Terzo Settore" in qualità di APS (Associazione di Promozione Sociale).

Il Vice presidente Stefano Giusti prende la parola ed espone ai presenti quali sono le novità introdotte con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

La Riforma si pone come obbiettivo quello di uniformare riordinare il sistema degli enti no-profit per standardizzare i sistemi di amministrazione e di controllo. In particolare, in sostituzione dei molteplici registri esistenti, verrà creato un unico Registro, il quale prevede sette tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS):

- Organizzazioni di volontariato (Odv),
- Associazioni di promozione sociale (Aps),
- Imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali),
- Enti filantropici,
- Reti associative,
- Società di mutuo soccorso,
- Altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Il vice presidente, precisa, inoltre che risulta conveniente per la Pro Loco l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico degli Enti del Terzo Settore) nella sezione delle APS (Associazioni di promozione sociale).

R.F.



Al riguardo espone brevemente i vantaggi dell'iscrizione nella sezione APS del RUNTS:

3

- istituzione di un regime forfettario, in presenza di proventi commerciali non superiori a 130.000,00 euro, con un coefficiente di redditività pari al 3%-5%
-
- che andranno a sostituire quelle previste dalla Legge 398/1991, non più applicabile per le Pro Loco;
- l'esclusione dall'applicazione dell'I.V.A., in presenza di proventi commerciali non superiori a 130.000,00 euro;
- la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci o dai loro familiari conviventi in funzione di prestazioni svolte dalla APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- la possibilità per soggetti privati ed imprese di maggiori benefici fiscali (detrazioni/deduzioni) in presenza di erogazioni liberali nei confronti delle APS;
- la probabilità che le Pubbliche Amministrazioni convoglieranno le proprie erogazioni liberali preferibilmente nei confronti delle Pro Loco iscritte nel RUNT, in quanto garanti di una maggiore trasparenza informativa;
- la possibilità dell'acquisizione della Personalità Giuridica delle Pro Loco con una procedura semplificata;
- le agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali, quali l'imposta di registro e di bollo, oltre all'I.M.U.

L'iscrizione al RUNTS nella sezione APS comporta i seguenti nuovi adempimenti (già applicati in parte dalla Pro Loco):

- la redazione di un rendiconto per cassa (con entrate inferiori ai 220.000,00 euro);
- la tenuta dei seguenti libri sociali, quello degli associati, delle assemblee, del direttivo e dell'eventuale organo di controllo, ove presente.

Il presidente in ordine al secondo ordine del giorno espone la necessità di variare la sede legale per poter averne una più appropriata per le necessità dell'Associazione ed è stata individuata in Loc. Cerasola - Campello Sul Clitunno.

Sulla base del modello di Statuto e di Regolamento forniti dall'U.N.P.L.I., dopo un'attenta analisi delle esigenze e delle nuove normative, l'assemblea approva all'unanimità dei presenti la bozza di un nuovo statuto composto da n. 24 articoli, che si allega al presente verbale e la variazione della sede legale.





Verificati e visionati tali dati da tutti i soci, l'assemblea approva all'unanimità dei presenti si scioglie alle ore 22:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Campello sul Clitunno, 26 Giugno 2019

Il Presidente
Fioroni Roberto



Il Segretario
Francesco Zinni



ALLEGATO A -Statuto dell'Associazione Pro Loco Campello APS

 **agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Spoleto

ATTO COELENTE

15 LUG. 2019

Il presente atto è stato qui letto il
Al n. **486** Mod. **3** Atti **PRINATI**

IL DIRETTORE







STATUTO

ASSOCIAZIONE

PRO LOCO CAMPELLO APS

(Adeguate alla D.Lgs. 117-2017 “Codice del Terzo Settore”)

Associazione Pro Loco Campello APS

Sede legale: Loc Cerasola – 06042 Campello sul Clitunno (PG).

L'associazione è affiliata Unione nazionale Pro Loco d'Italia UNPLI Umbria.

STATUTO

“ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CAMPELLO APS”

ARTICOLO 1: Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’Ente del Terzo Settore avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CAMPELLO APS”, non riconosciuta, e da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Campello sul Clitunno (PG), in Loc Cerasola c/o Bocciodromo e con durata illimitata.

ARTICOLO 2: Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività di interesse generale svolte dall’associazione sono:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 1 Cts;
- c) indire, promuovere, organizzare, patrocinare, coordinare partecipare ad iniziative sociali, culturali, artistiche, ricreative ed enogastronomiche;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) organizzazione e gestione di eventi sportivi;
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’associazione aderisce all’ U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e al Comitato Regionale delle Pro Loco dell’Umbria, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

I suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell’elettività nelle cariche amministrative. Per la realizzazione del proprio scopo l’associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, industriali e bancarie compresa la stipulazione di mutui.

ARTICOLO 3 – Ammissione e numero degli associati

Sono associati dell’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

R# 150

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal co. 1, art. 35 Cts, ovvero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ARTICOLO 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, morosità, indegnità morale o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e

R.B.

dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

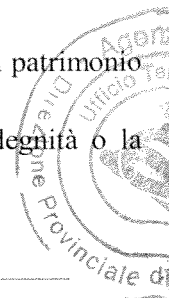
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato viene escluso quando il consiglio direttivo, nella maggioranza dei 2/3 ne ravvisi l'indegnità o la morosità.



ARTICOLO 6 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (qualora previsto).

ARTICOLO 7 – Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, o tramite mezzi di comunicazione elettronica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'udienza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

R B

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (Assemblea straordinaria) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 8 – Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto finanziario, oppure il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea con la possibilità del consiglio direttivo di cooptare n. 2 soci, per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il componente, che non interverrà a tre riunioni consecutive dell'Organo di amministrazione, senza giustificazione, potrà essere escluso da tale organo.

ARTICOLO 9 – Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dagli amministratori, una volta eletti, al proprio interno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

R.B.

Associazione Pro Loco Camello APS

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

R. B. P.

- proventi da cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliari e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Dlgs. 117/2017.

ARTICOLO 15 – I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

ARTICOLO 16 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora le entrate non siano superiori ad Euro 220.000,00 può essere redatto, in alternativa, un rendiconto per cassa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 17 – Bilancio sociale ed informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, proventi o entrate comunque denominate superino le soglie previste dall'art. 14 Cts, l'associazione deve adempiere agli obblighi da esso previsti.

ARTICOLO 18 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (ove previsto), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta all'Organi di amministrazione.

ARTICOLO 19 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 20 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.




Associazione Pro Loco Campello APS

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati volontari, che prestano attività di volontario sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Dlg. 117/2017.

ARTICOLO 21 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 22– Assicurazione

L'associazione si promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'associazione stessa.

ARTICOLO 23– Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 24 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto, redatto al fine di adeguare quello precedente alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, sostituisce i precedenti Statuti ed integra l'Atto Costitutivo dell'associazione Pro Loco Campello APS.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa peno riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente Statuto viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci in data 26 Giugno 2019 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.

Campello sul Clitunno, 26 Giugno 2019

Il Presidente

Roberto FIORONI

Il segretario

Francesco ZINNI

